



Comune di Vieste
Provincia di Foggia

ORDINANZA SINDACALE N. 63 DEL 18.02.2021.-

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIAPERTURA MERCATO QUINDICINALE DEL 22.02.2021 AL PARCHEGGIO LUNGOMARE EUROPA. -

IL SINDACO

PREMESSO CHE con propria Ordinanza N° 181 del 06.11.2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", ha disposto la chiusura del mercato quindicinale;

VALUTATA l'opportunità di provvedere alla riapertura del mercato quindicinale nel rispetto di ogni misura precauzionale al contenimento del contagio da Covid-19 prevista dal Piano di Safety all'uopo predisposto, nonché dell'area mercatale così come modificata con Documento Strategico del Commercio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 35 del 26.07.2019;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs N° 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le Ordinanze N° 191 dell'11.12.2020, N° 197 del 24.12.2020, N° 3 del 07.01.2021, N° 46 del 22.01.2021 e N° 56 del 12.02.2021,

ORDINA

la riapertura, **per i soli concessionari**, del mercato quindicinale al parcheggio del Lungomare Europa per la giornata del 22.02.2021, allestito in ossequio alle prescrizioni relative all'accesso e nel rispetto rigoroso delle norme e delle distanze anticontagio secondo il piano di safety elaborato dal Comune, nonché nel rispetto dell'area mercatale, così come individuata con Documento Strategico del Commercio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 35 del 26.07.2019.

Si riserva la possibilità, dopo attenta valutazione dell'andamento dei contagi e del rispetto delle prescrizioni di cui sopra, di valutare, di volta in volta e con provvedimenti successivi, la riapertura delle altre date previste per lo svolgimento del mercato.

DISPONE

La revoca di ogni Ordinanza, non esplicitamente richiamata, in contrasto con la presente;

INFORMA

- che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni ministeriali e regionali e dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal D.L. N° 19 del 25.03.2020 oltre che la chiusura dell'attività per un periodo minimo di dieci giorni ,salvo che il fatto non costituisca reato sanzionabile ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso T.A.R. Puglia, sez. Bari, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente nei termini perentori di 60 gg. e di 120 gg. dalla notifica e/o comunicazione del presente provvedimento.
- Copia del presente Provvedimento sarà notificata, per i provvedimenti di competenza, al Prefetto di Foggia, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Tenenza Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Coordinamento Volontari di Protezione Civile di Vieste e trasmessa a mezzo PEC alla SOUP/Regione Puglia;

CHE LA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA è demandata a:

al Comando di Polizia Locale, alla Tenenza dei Carabinieri di Vieste, al Comando Stazione Carabinieri "Forestali" di Vieste, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Vieste, alla Sottosezione della Polizia Stradale di Vieste, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.

Al fine di darne la massima diffusione e conoscenza alla popolazione, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Vieste, nonché trasmesso agli organi di informazione locale (Garganotv – Ondaradio).

Dalla Residenza Municipale, addì 18.02. 2021.-



IL SINDACO
Avv. Giuseppe NOBILETTI

Giuseppe Nobiletti